

Occupazione di suolo pubblico - COSAP/TOSAP

Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, anche temporaneamente spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita istanza al Comune e ottenere regolare concessione o autorizzazione.

I regolamenti dei vari Comuni gestiti, per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, sono consultabili sul sito www.terredipianura.it, sezione tributi

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DENUNCIA

Le domande, redatte in carta legale, sono assegnate ai competenti Uffici Comunali in base ai servizi afferenti a ciascun settore e precisamente:

Occupazione suolo pubblico temporanea, mercati e fiere: Polizia municipale - Suap

Occupazione suolo pubblico permanente (passi carrabili, chioschi, commercio su area pubblica): ufficio tecnico

Sono **temporanee** le occupazioni, con o senza manufatti, aventi durata inferiore all'anno.

Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, con o senza manufatti, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni.

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Nel caso di subentro in un'attività nonché di trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile cui sia collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente, qualora intenda mantenere l'occupazione preesistente. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata, a suo tempo, al soggetto cedente.

Il rilascio della concessione/autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone/Tassa già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

Relativamente alle occupazioni di carattere permanente, il subentrante è tenuto al versamento del Canone/Tassa per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare della concessione/autorizzazione quale parte cedente.

Per le occupazioni temporanee, il subentrante è invece tenuto al versamento del Canone/Tassa a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Il mancato pagamento del canone di occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Il Comune può sospendere o revocare in qualsiasi momento, con atto motivato, la concessione/autorizzazione rilasciata, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Il provvedimento di revoca e/o sospensione per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone/Tassa, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito dell'occupazione, risultante dal provvedimento stesso.

Il Comune può disporre, in qualunque momento, controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento.

MODULISTICA

Viene messa a disposizione dal Concessionario

CHI DEVE PAGARE E COME

Il Canone/Tassa è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Il pagamento del canone/tassa per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Concessionario la sua nomina, con apposita comunicazione scritta.

Il pagamento del canone/tassa permanente deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale, ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale sui ccp dedicati ed intestati al Comune.

Il concessionario, per facilitare gli utenti, invierà in tempi utili e prima della scadenza apposita comunicazione, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni ricorrenti (ovvero i mercati settimanali e fiere/sagre con concessioni decennali), contenente l'importo e la modalità di pagamento.

Per riduzioni, esenzioni ed agevolazioni consultare il regolamento comunale

SCADENZA PAGAMENTO COSAP/TOSAP

Per le occupazioni permanenti la scadenza è di norma il 31 gennaio salvo eventuale proroga da adottarsi con delibera di Giunta Comunale.